

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 1/6

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 26/2014 del 07 luglio 2014, avente per oggetto la modifica dello schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende, per permettere ai laureati dell'Ateneo di poter svolgere i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 158/2014 Prot. n. 19862 UOR: Ufficio Stage e job Placement

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Si sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 26/2014 del 07 luglio 2014, avente per oggetto la modifica dello schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende, per permettere ai laureati dell'Ateneo di poter svolgere i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 115 del Senato Accademico del 21 giugno 2011 riguardante la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 2/6

- Vista la delibera n. 101 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, inerente la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la Delibera del Senato Accademico n. 231/2013 del 19 novembre 2013 mediante la quale è stato modificato lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 251/2013 del 22 novembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche allo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende;
- Ritenuto necessario modificare ulteriormente lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende per permettere ai laureati dell'Ateneo di poter svolgere i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 26/2014 del 7 luglio 2014 relativo alla modifica dello schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende, per permettere ai laureati dell'Ateneo di poter svolgere i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 26/2014

IL RETTORE

- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 115 del Senato Accademico del 21 giugno 2011 riguardante la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la delibera n. 101 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, inerente la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la Delibera del Senato Accademico n. 231/2013 del 19 novembre 2013 mediante la quale è stato modificato lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 251/2013 del 22 novembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche allo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende;

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 3/6

- Ritenuto necessario modificare ulteriormente lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende per permettere ai laureati dell'Ateneo di poter svolgere i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Visto l'art. 16, comma 2, lettera i, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. di approvare il testo della convenzione relativa ai tirocini curriculari con Enti e Aziende come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.
(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950, C.F. PVTSTFN50M03D935E, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

l'azienda/ente, con sede legale in
CAP Provincia Via, P.IVA o
C.F., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da
..... nato/a a, il

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'azienda/ente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

Articolo 2

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 4/6

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (presso l'INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "Gestione per conto dello Stato" o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non ha validità), facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata)
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 5/6

4. Il soggetto ospitante si impegna ad assolvere l'obbligo delle comunicazioni preventive, nel caso di tirocinanti laureati, come esplicitato dalla nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro in merito agli indirizzi operativi introdotti dalla Legge n. 296/2006.

Articolo 5

1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

Articolo 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 7

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 10

Delibera n. **158/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 6/6

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, li

Azienda

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Firma e timbro

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

-
2. di demandare all'ufficio Stage e Job Placement la possibilità di adattare lo schema di convenzione di cui al punto 1, in caso di necessità di modifiche, in parti non essenziali;
 3. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Urbino, 7 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Stefano Pivato
